

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3431}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ARTIOLI, DEL PACE, ZAVATTINI, CIPOLLA, MARI, GADALETA, CHIAROMONTE, MARTINO, MARANGONI, CAVALLI, CORBA, BRUNI, CANETTI, MADERCHI, ABENANTE, ZICCARDI, D'ANGELOSANTE, POERIO, GIOVANNETTI, URBANI (1586); MAZZOLI, COLLESELLI, BALDINI, CACCHIOLI, PATRINI, VENTURI, SAMMARTINO, ZANON (1692); BUCINI, ROSSI DORIA, CATELLANI, CIPELLINI, STIRATI, SIGNORI, LICINI (1800)

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 29 gennaio 1975 (Stampati nn. 1586, 1692 e 1800)

Finanziamento delle Comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e provvedimenti per le zone montane

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 4 febbraio 1975*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna, si provvede per gli anni 1975, 1976 e 1977 con uno stanziamento di lire 40 miliardi per il 1975 e di lire 160 mi-

liardi complessivi per il 1976 e il 1977, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le somme stanziare per ciascun anno vengono così utilizzate:

a) il 90 per cento da assegnarsi alle Comunità montane in conformità ai criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) il 5 per cento per il finanziamento delle opere pubbliche di interesse nazionale ed interregionale, nonché di quelle destinate alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla protezione della natura di competenza degli organi statali a norma dell'articolo 4, lettere f), g), h) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

c) il 5 per cento per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza di cui all'articolo 15, punto 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, delle opere di bonifica montana danneggiate, nonché dei maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi, alle gare in aumento, alle perizie suppletive per opere già eseguite o in corso di esecuzione; per la concessione di contributi per studi, ricerche, applicazioni sperimentali in materia di economia montana e per il rimborso dell'IVA dovuta per la compilazione della Carta della montagna.

ART. 2.

Le Comunità montane possono utilizzare per le spese del personale e di ufficio una somma non superiore al 5 per cento del finanziamento ad esse assegnato dalle Regioni.

ART. 3.

All'onere di lire 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.